

*Accordo tra*

SIAE; AIE; SNS; SLSI; UIL-UNSA

e

CNA Comunicazione; CONFARTIGIANATO; CASARTIGIANI; CLAAI; LEGACOOIP

*(estratto)*

*Sottoscritto il:* 11 novembre 2005

*Durata:* dal 1 gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2007

*Stato:* Attivo

*Valenza:* Accordo Quadro la cui esecuzione è demandata all'adozione, entro 30 gg dalla sua sottoscrizione, di un protocollo tecnico integrativo, sottoscritto dalle Parti, che definisca le caratteristiche della contromarca fornita dalla SIAE, le procedure relative alla distribuzione, custodia ed apposizione della medesima

*Oggetto:* Il servizio di riproduzione per uso personale delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe effettuate nei punti di riproduzione, che utilizzino o mettano a disposizione di terzi apparecchi per fotocopie, xerocopia o analogo sistema di riproduzione

*Compenso:* Il compenso convenzionale per il biennio 2006-2007 è fissato in 7 centesimi di euro per pagina fotocopiata

*Modalità di Esecuzione dell'Accordo:* I singoli Punti di riproduzione che intendono riprodurre opere a stampa sottoscriveranno, su apposito modulo fornito dalla SIAE e entro il 28 febbraio 2006, una presa d'atto del presente Accordo, contestualmente all'acquisto di dotazioni di contromarche e un quantitativo di contromarche che rende il costo effettivo per pagina fotocopiata pari a 4 centesimi di euro. I Punti di riproduzione dovranno apporre, per conto degli utenti, le contromarche sulle riproduzioni delle opere protette, corrispondenti all'effettivo numero di pagine di testo riprodotte e prima di consegnarle all'utente. L'apposizione di contromarche costituisce l'unica modalità di pagamento legale ai sensi delle legge sul diritto d'autore; le fotocopie di opere protette sprovviste di contromarche sono da considerarsi effettuate in violazione della legge sul diritto d'autore e passibili di sanzioni penali ed amministrative.

*Obblighi e Facoltà:* Il Punto di riproduzione si obbliga a 1) utilizzare le contromarche per tutti i casi di riproduzione di opere tutelate ed in corrispondenza al numero di pagine di libro o periodico effettivamente riprodotte; 2) custodire con ogni cautela le contromarche; 3) non cedere per alcun motivo e ad a qualsiasi titolo a terzi le contromarche o farne un uso diverso da quello per il quale sono state rilasciate. Le Parti si impegnano a porre in essere il programma concordato, ed ogni ulteriore iniziativa volta ad assicurare un'adeguata e tempestiva informazione all'utenza in merito all'Accordo. I Punti di riproduzione si impegnano a collaborare con la SIAE per la realizzazione di rilevazioni a campione delle copie effettuate, in relazione alle necessità di acquisire elementi per l'attribuzione dei compensi agli eventi diritto. I Punti di riproduzione consentiranno l'accesso ai locali in cui avviene l'attività di fotocopiatura agli incaricati di dette rilevazioni. Le rilevazioni avverranno secondo modalità concordate tra le Parti. La SIAE svolgerà una sistematica attività di controllo e vigilanza su tutto il territorio nazionale presso i Punti di riproduzione, ai fini anche della corretta applicazione della l'Accordo

*Organi dell'Accordo:* Le controversie in merito all'interpretazione e alla corretta applicazione dell'Accordo saranno demandate alla SIAE, che convocherà le Parti per le deliberazioni conseguenti